PREVIDENZA/In G.U. le modifiche allo statuto Inarcassa. Il contributo integrativo sale al 4%


Ingegneri e architetti, c'è la riforma

Versamenti più alti per blindare l'equilibrio dell'ente fino al 2044

DI IGNAZIO MARINO

ontributi più alti per architetti e ingegneri. L'aliquota soggettiva (quella calcolata sul reddito professionale) salirà di un punto percentuale ogni anno, fino a raggiungere il 14,5%. In compenso le due professioni potranno contare su contributo integrativo (quello a carico del committente) pari al 4% (anziché al 2%) sul fatturato. La riforma per la sostenibilità di Inarcassa diventa ufficiale. Sulla G.U. n. 65 serie generale del 19 marzo 2010 è stato pubblicato, infatti, pubblicato il comunicato relativo all'approvazione, con condizione (ovvero la data di decorrenza), delle modifiche statutarie deliberate dal Comitato nazionale dei delegati della cassa nel 2008. Grazie alle nuove misure il saldo previdenziale (pareggio tra entrate e uscite previdenziali) rimane positivo fino al 2032, mentre il saldo corrente o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite) si allunga fino al 2044. Infine il patrimonio rimane positivo fino al 2066 e rimane almeno pari alla riserva legale fino al 2055.





La riforma soddisfa tre esigenze: garantisce la sostenibilità dei conti della cassa nel lunghissimo periodo, mantiene livelli adeguati alle pensioni, introduce delle prestazioni di natura assistenziale. Le novità previdenziali verranno attuate in maniera graduale. Quanto alla decorrenza, visto che ci sono voluti quasi due anni per l'approvazione, sarà data comunicazione successiva; dopo che

gli organi dell'istituto previdenziale guidato da Paola Muratorio avranno «preso atto» del via libera.

Le misure. Si parte dall'innalzamento progressivo dell'aliquota di contribuzione soggettiva pari ad un punto percentuale all'anno (dall'attuale 10% al 14,5% dopo quattro anni), con destinazione di una quota pari allo 0.5% al finanziamento di attività assistenziali. L'aumento del contributo minimo soggettivo dagli attuali 1.200 euro fino a 1.800 euro, gradualmente in cinque anni e successivamente rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice Istat; maggiori agevolazioni per i giovani fino a 35 anni. Raddoppia l'aliquota di contribuzione integrativa dall'attuale 2 al 4%, con adeguamento annuo del contributo

minimo in base all'indice Istat. Introdotte le soglie limite per la convalida dell'anno di anzianità ai fini del calcolo della pensione con metodo retributivo (6 mila euro per reddito Irpef o 10 mila euro per volume Iva); nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, la pensione risulterà costituita da: a) una quota calcolata con metodo retributivo per le annualità con dichiarazioni Irpef o Iva superiori alle soglie limite; b) una quota calcolata con metodo contributivo per le annualità con dichiarazioni Irpef e Iva inferiori alle predette soglie.

Quanto al periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile, si passa dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati (a regime nel 2009) ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati (a regime nell'arco di un quinquennio). Nuovi requisiti, inoltre, per il pensionamento di anzianità (con l'introduzione di quote, date dalla somma tra età e anzianità contributiva, che a regime dovranno risultare pari almeno a 98) con una riduzione della pensione in base all'età di pensionamento (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni). A

- © Riproduzione riservata-